

TITOLO II - AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI

Articolo 19 (Procedura per l'autorizzazione al funzionamento)

Al comma 9 le parole “con cadenza annuale” sono sostituite dalle parole “con cadenza triennale”.

Articolo 20 (Applicazione della procedura di autorizzazione al funzionamento delle strutture e disposizioni transitorie)

1. Dopo il comma 2 inserire comma 2.bis che recita: «Tali strutture devono, comunque, adeguarsi a quanto disposto nel presente regolamento entro e non oltre il 31 luglio 2016, pena la decadenza da quanto previsto al comma precedente.».
2. Il comma 3 è sostituito con il seguente testo: “Il Comune è tenuto a verificare che le strutture di cui al comma 2 bis abbiano ottemperato all'obbligo di adeguamento al presente regolamento, entro il termine stabilito, rilasciando una nuova autorizzazione al funzionamento entro e non oltre il 31.10.2016, secondo quanto disposto dall'articolo 19, che va trasmessa, entro quindici giorni, al Servizio regionale competente.”.
3. Al comma 5 il testo “di cui al comma 4” è sostituito con il testo “di cui al comma 3”.